

Servizi del Gran Consiglio
6501 Bellinzona

Il presente formulario
è da inviare via e-mail
sgc@ti.ch

INTERPELLANZA

Colmare il vuoto di copertura per le donne prepensionate dell'IPCT nate tra il 1961 e il 1965

Presentata da: Ivo Durisch per il Gruppo PS, GISO e FA

Data: 8 settembre 2025

Motivazione riguardo l'interesse pubblico e l'urgenza [cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]

La questione richiede una **decisione a breve termine**, poiché il vuoto di copertura che colpisce le donne nate tra il 1961 e il 1965 prepensionate entro il 31.12.2023 presso l'IPCT produce già oggi conseguenze concrete e penalizzanti.

Inoltre, si tratta di un tema di **evidente interesse pubblico**, in quanto tocca non solo l'Amministrazione cantonale in qualità di datore di lavoro, ma anche l'insieme degli affiliati all'IPCT. Garantire una gestione equa e trasparente di questa situazione straordinaria significa infatti tutelare la fiducia complessiva nel sistema previdenziale.

Testo dell'interpellanza

La riforma federale AVS 21, accettata in votazione popolare il 25 settembre 2022, prevede l'innalzamento graduale dell'età di riferimento AVS per le donne da 64 a 65 anni.

Le donne nate negli anni 1961–1965 vedono così aumentare la loro età di riferimento AVS di 3, 6, 9 o 12 mesi a seconda dell'anno di nascita. Come appreso dai mass media, molte di queste donne si sono prepensionate entro il 31 dicembre 2023 presso l'Istituto di Previdenza del Canton Ticino (IPCT), in base alle regole allora vigenti, che fissavano per le donne il termine del supplemento sostitutivo AVS (ssAVS) al compimento del 64° anno. Il ssAVS è una rendita ponte temporanea, prevista dalla legge cantonale sull'IPCT (art. 8), erogata tra il momento del prepensionamento ed il raggiungimento dell'età di riferimento AVS. Ne beneficiano tutte le lavoratrici e lavoratori affiliati all'IPCT, dunque tutti i dipendenti cantonali, i docenti comunali ed i dipendenti degli enti affiliati all'IPCT per convenzione.

Essa è finanziata interamente dai datori di lavoro e dai dipendenti interessati al momento del prepensionamento. Il datore di lavoro partecipa al finanziamento mediante un versamento a tantum, mentre il dipendente partecipa mediante una riduzione vitalizia della propria pensione di vecchiaia. Come stabilito dal legislatore, l'IPCT si occupa della gestione di questa prestazione, ma non concorre al suo finanziamento.

A seguito della riforma AVS 21, queste persone subiranno un vuoto di reddito tra la cessazione del ssAVS a 64 anni e l'inizio della rendita AVS ordinaria alla nuova età di riferimento.

La situazione sembra riguardare, secondo le indicazioni di stampa, circa 300 donne, con una perdita complessiva relativa al mancato finanziamento da parte dei datori di lavoro stimata attorno a 1 milione di franchi.

La situazione venutasi a creare non è imputabile né alle assicurate, che hanno preso la decisione di prepensionarsi in base a regole allora chiare e definite, né al Cantone quale datore di lavoro, né all'IPCT quale istituto di previdenza.

Il vuoto di copertura deriva infatti dall'effetto combinato della riforma AVS 21 e della normativa regolamentare in vigore fino a fine 2023, che non teneva ancora conto dell'aumento graduale dell'età di riferimento AVS per le donne.

L'adeguamento del Regolamento IPCT alla nuova età di riferimento AVS, entrato in vigore solo il 1° gennaio 2024, ha risolto il problema per le nuove pensionate, ma non per coloro che avevano già scelto il prepensionamento prima di tale data. Ne consegue che oggi, per queste donne, il versamento del supplemento sostitutivo AVS si interrompe al compimento dei 64 anni, mentre per gli uomini prepensionati la prestazione continua fino ai 65 anni, con un'evidente disparità di trattamento.

Il Cantone è il principale datore di lavoro coinvolto in questa situazione, poiché la maggioranza delle donne interessate è o è stata dipendente cantonale. Pur non avendo una responsabilità diretta per il vuoto normativo, il Cantone ha una responsabilità etica e sociale nel ricercare una soluzione equa e condivisa, in linea con il proprio ruolo di datore di lavoro pubblico. Tale responsabilità implica l'impegno a garantire condizioni eque e, laddove possibile, a intervenire per limitare le conseguenze sfavorevoli derivanti da mutamenti normativi sopravvenuti e non prevedibili al momento delle decisioni di pensionamento.

L'art. 8 della Legge sull'IPCT stabilisce che questa prestazione è esclusivamente a carico dei dipendenti e dei relativi datori di lavoro. In quest'ottica, e tenuto conto anche della necessità di ricapitalizzazione dell'IPCT, sembra risultare problematico che l'istituto si assuma l'onere finanziario per il prolungamento di una simile prestazione. Dal momento che la quota a carico dei dipendenti verrebbe in ogni caso coperta dagli stessi, appare quindi logico coinvolgere i datori di lavoro affinché si facciano carico della parte mancante e/o individuino proposte di compensazione.

Siamo consapevoli delle attuali difficoltà finanziarie dell'ente cantonale, ma va sottolineato che l'impatto economico complessivo di un'eventuale misura di compensazione sarebbe limitato e temporalmente circoscritto, rendendo quindi sostenibile un intervento mirato.

Di conseguenza si chiede,

1. Premesso che la competenza sul riconoscimento del ssAVS fino alle nuove età AVS per le circa 300 prepensionate spetta al CdA dell'IPCT, e che la competenza sul finanziamento spetta ai datori di lavoro (in primis al Cantone), il Consiglio di Stato è d'accordo a colmare, come previsto dalla legge e nel rispetto del principio di parità di trattamento, il vuoto di copertura che penalizza le donne nate tra il 1961 e il 1965 affiliate all'IPCT e prepensionate entro il 31.12.2023, garantendo loro lo stesso trattamento riconosciuto alle assicurate che hanno chiesto il prepensionamento dopo il 31.12.2023?